



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI SALERNO**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Salerno, 1<sup>^</sup> Sezione Civile, nella persona del **Dott. Mattia Caputo**, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al **N.R.G. █████/2021**, avente ad oggetto: **contratti bancari**

**TRA**

*Parte\_1* (C.F.: *C.F.\_1* e *Parte\_2*  
(C.F.: *C.F.\_2*), rappresentati e difesi, congiuntamente e  
disgiuntamente, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti  
██████████ e ██████████ presso il cui studio, sito in Battipaglia  
alla via ██████████, elettivamente domicilia;

- **PARTE ATTRICE**

**E**

*Controparte\_1* (P.IVA: *P.IVA\_1*), in  
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta  
procura generale alle liti registrata il 26/10/2007, Racc. n. 32937, Rep. n.  
151152 per Notaio *Persona\_1* di Roma, dall'Avv. ██████████, presso il  
cui studio, sito in Napoli alla via ██████████, elettivamente domicilia;

- **PARTE CONVENUTA**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del **15/1/2026**  
tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter  
c.p.c.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Proc. N.R.G.A.C. █████/2021 - Sentenza

Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in Cancelleria il 04/10/2021

*Parte\_1* e *Parte\_2* hanno dedotto: di avere stipulato il 22/7/2005 con la *Controparte\_1* contratto di mutuo per Notar. *CP\_2* Rep. n. 37218, Racc. n. 17118; che in data 17/5/2021 la Banca mutuante volturava la loro posizione “a sofferenza” per una debitoria pari ad € 29.672,71; che la somma pretesa dalla *CP\_1* non rappresenta la reale esposizione debitoria, in quanto il contratto di mutuo da essi stipulato risulta inficiato da una serie di illegittimità che ne comportano la nullità e la rideterminazione del piano di ammortamento con sostituzione del tasso c.d. “B.O.T.” di cui all’articolo 117, co. 7, T.U.B., in luogo di quello contrattualmente pattuito; che, infatti, nel contratto di mutuo non è stata indicata la tipologia del piano di ammortamento; che nel contratto di mutuo non è stato indicato il regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi; che nel contratto di mutuo non è stata indicata la modalità di calcolo degli interessi; che nel contratto di mutuo non è stato indicato il T.A.E.; che tali condotte integrano gli estremi della responsabilità della Banca mutuante per violazione dei principi di correttezza e della trasparenza Bancaria; che dalla consulenza tecnica di parte è emerso che il piano di ammortamento, ricalcolato in regime di capitalizzazione semplice al tasso legale di volta in volta in vigore, comporterebbe che non sono dovuti dagli attori complessivi € 28.073,21, importo che va quasi a compensare la loro posizione debitoria “a sofferenza” di € 29.672,71.

In virtù di quanto innanzi esposto *Parte\_1* e *Parte\_2*

[...] hanno formulato le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo per le ragioni di cui in narrativa e, per l’effetto, previa rideterminazione dell’esatto rapporto di dare-avere tra le parti, previa imputazione delle somme illegittimamente versate al capitale residuo, ordinare alla *Controparte\_1* la rideterminazione

del piano di ammortamento, anche per il futuro svolgimento del rapporto, al tasso "B.O.T.". minimo a 12 mesi, in regime di capitalizzazione semplice; in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittima decadenza dal beneficio del termine; in via subordinata, accertare che la Controparte\_1

[...] ha violato i principi di correttezza, buona fede e trasparenza bancaria e, per l'effetto, condannarla al risarcimento, in loro favore, dei danni da essi subiti, pari alla differenza tra gli interessi corrisposti al tasso contrattuale e quelli calcolati al tasso "B.O.T.". minimo o al tasso legale, oltre interessi al tasso legale; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore degli Avvocati [REDACTED] e [REDACTED], dichiaratisi anticipatari.

Si costituiva tempestivamente in giudizio la Controparte\_1

[...] **quale mandataria con rappresentanza della** [...]

Parte\_3 deducendo: che nel caso di specie la controversia va trattata col rito ordinario e non sommario di cognizione; che il contenuto della consulenza tecnica di parte ricorrente è inattendibile e, comunque, essa costituisce un mero atto di parte, come tale inidoneo ad assolvere all'onere della prova incombente sui ricorrenti ai sensi dell'articolo 2697 c.c.; che la doglianza attorea circa la mancata indicazione della tipologia di ammortamento è infondata perché, a causa della variabilità del tasso e dell'importo costante delle rate, al momento della stipula stipula non è materialmente possibile definire il piano di ammortamento; che, ciononostante, il contratto contiene clausole precise ed esaustive, che stabiliscono in maniera univoca tutti gli elementi necessari a definire le modalità di rimborso del debito per capitale e dei relativi interessi, in modo da consentire "*ratione temporis*" la determinazione di ogni rata e la progressiva costruzione del piano di rimborso al definirsi della componente variabile del tasso corrispettivo (l'Euribor a 1 mese rilevato il primo giorno del mese antecedente quello della rata in scadenza); che, in sostanza,

essendo stabilito in contratto l'importo di ogni rata e avendo altresì precisato che la quota interessi di ciascuna rata deve calcolarsi applicando il tasso corrispettivo al debito residuo, nel momento in cui viene definito il tasso corrispettivo a seguito della pubblicazione del tasso Euribor di riferimento per ciascuna rata in scadenza, si dispone di tutti gli elementi per il rimborso sia del capitale che degli interessi; che il contratto non è viziato da indeterminatezza perché contiene tutti gli elementi precisi ed esaustivi, che stabiliscono in maniera univoca tutti gli elementi necessari a definire le modalità di rimborso del debito per capitale e la quantificazione inequivoca e assoluta dei relativi interessi; che, in ogni caso, non si verificherebbe indeterminatezza della clausola degli interessi né violazione obbligo trasparenza bancaria perché la predisposizione del piano di ammortamento non rappresenta un requisito essenziale del contratto di finanziamento in grado di incidere sulla sua validità, anche nell'ipotesi in cui fosse totalmente omesso; che anche la doglianza relativa alla mancata indicazione del regime di capitalizzazione composta degli interessi è priva di fondamento; che la "formula della capitalizzazione composta" per la determinazione dell'importo della rata fissa per l'ammortamento del capitale finanziato nel periodo temporale stabilito, rata che è "composta" da quota capitale e quota interessi: stabiliti il tasso di interesse da pagarsi sul capitale concesso a mutuo, il numero di rate da pagare, e ovviamente il capitale erogato da restituire, la formula consente di determinare quale sia l'importo della rata da pagare; che la "composizione" di quest'ultima in capitale e interessi, ovvero a quanto ammontino l'uno e gli altri, non è il risultato di quella formula, ma del successivo semplice calcolo degli interessi sul capitale residuo allo scadere della rata precedente, per il tasso pattuito, per il tempo tra le due rate; una volta determinati gli interessi li si sottrae dall'importo della rata per determinare la relativa quota di capitale; che la "capitalizzazione composta degli interessi" è invece il procedimento

che vede gli interessi maturati in un determinato arco di tempo, venire sommati al saldo esistente a quella data di maturazione, a prescindere che ci si trovi dinanzi a un mutuo o a un conto corrente; che la differenza tra i due è che nel mutuo gli interessi corrispettivi cessano di maturare alla maturazione della rata, mentre nel conto corrente continuano sulla nuova sorta; che l'accezione "composta" è in questo caso associata al fenomeno dell'anatocismo, perché la capitalizzazione "composta" degli interessi è il presupposto perché si vadano a calcolare gli interessi per il periodo successivo su quel nuovo saldo composto dal capitale e degli interessi precedenti; che la modalità di ammortamento del mutuo oggetto di causa è a rata costante, ovvero "alla francese"; che nel mutuo con ammortamento c.d. "alla francese" gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a ciascuna rata, al tasso nominale indicato in contratto, e che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti; che il contratto ha chiaramente stabilito quale sia l'importo dato a mutuo, quale siano gli importi delle rate di rimborso, gli interessi annui da pagare e quale sia la base di calcolo su cui calcolarli; che, analizzando i due piani di ammortamento sviluppati dai ricorrenti, appare chiaro quanto segue: 1) quello costruito con la formula della "capitalizzazione c.d. composta" rispetta il contratto, perché in ogni rata ci sono gli interessi calcolati esattamente al tasso pattuito, calcolati sul capitale residuo dopo la maturazione della rata precedente e per il tempo intercorrente tra la medesima rata precedente e quella in scadenza; gli interessi sono calcolati su di un importo costituito dal solo capitale residuo e senza che ne faccia parte alcun interesse, quindi non vi è alcuna traccia di anatocismo; 2) nelle rate determinate con la formula della c.d. "capitalizzazione semplice", gli interessi sono calcolati ad un tasso che non è

quello contrattuale, ma più basso, e di molto, per cui è naturale che con questo piano il mutuatario paga meno interessi, e neanche di poco, ma si sta applicando un contratto che non è quello in esame; che questo accade per un semplice motivo che i ricorrenti non esplicitano, e cioè che il principio di matematica finanziaria che si cerca di far passare sotto le mentite di spoglie di un calcolo di “interesse semplice”, concetto ben diverso dalla formula per la determinazione dell'importo della rata con la formula della “capitalizzazione semplice”, è quello dell'attualizzazione dei redditi futuri, ma questo concetto è assolutamente estraneo al contratto di mutuo oggetto di causa; che quando le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di mutuo, il tasso di interesse e il numero delle rate, non è più possibile alcun intervento successivo del mutuante il quale non ha la possibilità di modificare la composizione della rata fra quota capitale e quota interessi, poiché tale composizione è già contenuta nella definizione della rata costante di quel determinato importo; che per queste ragioni la giurisprudenza assolutamente prevalente ritiene che l'opzione per l'ammortamento “alla francese” non comporti l'applicazione di interessi anatocistici, e che non si pongano problemi di indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali, perché una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali; che a questo punto è evidente che le contestazioni si risolvono di fatto nella mera affermazione di una presunta maggiore gravosità del piano di ammortamento determinata dalla circostanza che gli interessi sono esigibili via via che maturano nel corso dell'ammortamento del mutuo piuttosto che al momento della sua estinzione come vorrebbero i ricorrenti ed il loro consulente, e dal fatto che la CP\_I non è obbligata a far credito al mutuatario anche per l'importo degli interessi in scadenza; che tale fenomeno, però, non ha nulla a che

vedere con l'anatocismo, ma costituisce una conseguenza naturale delle modalità determinate in contratto per l'adempimento dell'obbligazione del mutuatario, non sussistendo alcun divieto di prevedere l'esigibilità degli interessi via via maturati nel corso dell'ammortamento, ma sempre in misura corrispondente al periodo per il quale il mutuatario ha beneficiato degli importi erogatigli e al tasso di interesse pattuito, come si desume anche dalle disposizioni del Codice Civile che dettano una disciplina specifica dell'obbligazione di pagamento degli interessi (artt. 1820 e 2948, n. 4, c.c.); che stante la mancata applicazione di interessi anatocistici in modo occulto, non dev'essere indicato il T.A.E. nel contratto.

In virtù di quanto innanzi esposto **la** Controparte\_1

[...] **quale mandataria con rappresentanza della** Parte\_3

ha formulato le seguenti conclusioni: in via preliminare, disporre il mutamento del rito da sommario di cognizione in ordinario; nel merito, rigettare le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.

Alla prima udienza questo Giudice disponeva il mutamento del rito da sommario di cognizione in ordinario ed onerava parte attrice di provvedere ad instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010 nella formulazione "*ratione temporis*" applicabile, che a tanto provvedeva **(cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte attrice il 12/5/2022)**.

Venivano poi concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.

Con comparsa depositata il 01/2/2023 si costituiva in giudizio **la** [...]

Controparte\_1

**in proprio**, deducendo: che con contratto

di cessione di crediti pecuniari del 17/10/2022, **la** Parte\_3 ha ceduto ad essa il portafoglio di crediti già oggetto della precedente cessione, e di tale operazione è stata data notizia ai sensi dell'art. 58 T.U.B e dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, mediante

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 132 del 12/11/2022.

In virtù di quanto innanzi esposto **la** *Controparte\_1*

*[...]* **in proprio in proprio** ha concluso riportandosi alle difese, eccezioni e conclusioni già formulate da essa quale mandataria della *Parte\_3*

*[...]*

La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio contabile.

All'udienza del **15/1/2026**, calendarizzata per la discussione e decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., il Giudice riservava il deposito della sentenza entro i 30 giorni successivi, stante il disposto del terzo comma della succitata disposizione.

**SULLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA ATTOREA  
DI ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL CREDITO E RIPETIZIONE  
DELL'INDEBITO**

**1.** - In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda attorea è procedibile, avendo gli attori assolto alla condizione di procedibilità del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010 nella formulazione "*ratione temporis*" applicabile al presente giudizio, controvertendosi in materia di "contratti bancari" (**cfr. verbale negativo di mediazione depositato da parte attrice telematicamente il 12/5/2022**).

**2.** - Ciò posto, va ora scrutinata la domanda attorea volta ad ottenere l'accertamento e declaratoria di nullità parziale del contratto di mutuo fondiario da essa stipulato in data 22/7/2005 con la *[...]*

*Controparte\_1*

Rep. n. 37218, Racc. n. 17118 per atto del Notaio Dott. *Persona\_2* per una somma pari ad € 176.000,00 da pagarsi mediante n. 240 rate mensili, con conseguente rideterminazione del saldo debitore dello stesso a causa:

a) della mancata indicazione della modalità di ammortamento;

- d) della mancata indicazione del divisore su cui calcolare il tasso Euribor;
- c) della mancata indicazione e pattuizione del regime di capitalizzazione composto degli interessi;
- d) della mancata indicazione della modalità di calcolo degli interessi, ossia se gli stessi sono riferiti al capitale in scadenza o al debito residuo, con conseguente violazione dell'art. 1284, comma 3, c.c. ed indeterminatezza e/o indeterminabilità del contratto;
- e) della mancata indicazione del T.A.E.

**2.1.** - Dev'essere innanzitutto rigettata la domanda di parte attrice di accertamento e declaratoria di nullità parziale del mutuo stipulato dai sigg.ri Pt\_1 ed Pt\_2 a causa della mancata indicazione della modalità di ammortamento, nella specie "alla francese".

Infatti, come sancito dalle Sezioni Unite Civili con la sentenza n. 15130 del 2024 – i cui principi, ancorchè elaborati con riguardo ai mutui standard "a tasso fisso", sono stati di recente ritenuti dalla Suprema Corte di Cassazione estensibili anche ai mutui "a tasso variabile", quale quello oggetto di causa (in termini Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 7382/2025) – la mancata indicazione della tipologia della modalità di ammortamento del mutuo non integra alcuna violazione della trasparenza bancaria, non essendo essa prevista quale elemento essenziale dei contratti bancari; ragion per cui, tenuto conto del predetto principio di diritto, nonché della circostanza che nella vicenda in esame all'articolo 3) del contratto di mutuo contestato, rubricato "Condizioni, modalità e termini di rimborso" (**cf. all. 1 del ricorso**) è pattuito che "*Ogni rata sarà comprensiva di una quota interessi, da calcolarsi applicando al capitale residuo il tasso come sopra determinato, e di una quota di capitale, pari alla differenza tra l'ammontare della suddetta rata costante e quello della quota interessi*", deve ritenersi che vi fossero altresì gli elementi per desumere che si trattasse di un mutuo con ammortamento "alla francese".

**2.2.** – Analogamente priva di fondamento è la doglianza attorea, formulata per la prima volta con le note depositate telematicamente il 03/9/2024 **(cfr.)**, ma da ritenersi ammissibile in quanto integrante una “*quaestio nullitatis*”, come tale rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo (art. 1421 c.c.), della mancata indicazione del divisore 360 o 365, ossia del numero dei giorni da prendere in considerazione per il calcolo degli interessi passivi, carenza che comporterebbe l’indeterminatezza e/o indeterminabilità del parametro di riferimento e, dunque, la sostituzione del saggio degli interessi ultralegali con quello “B.O.T.” di cui all’articolo 117 co. 7, T.U.B.

Infatti, nel contratto di mutuo oggetto di causa risulta espressamente indicata per iscritto nel documento di sintesi **(cfr. all. 1 del ricorso introduttivo)** la modalità di calcolo prescelta, che è quella che vede giorni effettivi 365/360, con divisore 360, perfettamente corrispondente a quello così pattuito nel corpo del contratto di mutuo all’articolo 3).

**2.3.** – **E’ invece meritevole di accoglimento la domanda attorea di accertamento e declaratoria di nullità parziale ai sensi dell’articolo 117, co. 4, T.U.B., del mutuo a causa della mancata indicazione del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori.**

Preliminarmente, questo Giudice ritiene di dover fare proprie le risultanze cui è pervenuto il C.T.U. nominato, poiché esse appaiono immuni da vizi di ordine logico e metodologico, oltre che pienamente rispettose della documentazione prodotta dalle parti e delle norme “*ratione temporis*” applicabili.

Invero, occorre considerare che, come stabilito dalla Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite con la sentenza n. 15130 del 2024 **(cfr. pag. 23)** - i cui principi sono stati ritenuti applicabili altresì ai mutui “a tasso variabile” (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 7382/2025), essendo quello contestato pattuito “a tasso fisso” per i primi 12 mesi e poi ancorato al parametro “Euribor” dal

tredecimo mese in poi - **“La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell’oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall’art. 117, comma 4, T.u.b. («I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati»), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un «prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all’applicazione del tasso sostitutivo (comma 7).”**.

Dunque, laddove si accerti in concreto che sia stato applicato il sistema “composto” di capitalizzazione degli interessi debitori – anche tramite consulenza tecnica d’ufficio contabile, laddove la contestazione sul punto della parte attrice sia sufficientemente specifica e suffragata da una consulenza tecnica di parte, come nel caso di specie (**cf. all. 6 della produzione di parte attrice**) - costituendo esso un “altro prezzo” o “condizione praticata” che incide sul costo del contratto bancario di mutuo stipulato ai sensi dell’articolo 117, comma 4, T.U.B., la mancata indicazione o pattuizione espressa della modalità di capitalizzazione “composta” degli interessi determina quale conseguenza la nullità parziale del contratto bancario di cui all’articolo 117, comma 7, T.U.B., con operatività del meccanismo ortopedico di eterointegrazione (artt. 1339 e 1419, co. 2, c.c.), consistente non già nell’esclusione della debenza di qualsiasi interesse passivo, bensì nella rideterminazione del piano di ammortamento con sostituzione del saggio degli interessi passivi pattuiti in misura ultralegale per iscritto con quelli “B.O.T.”, operante anche per i mutui “a tasso variabile” (in termini Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 26532/2025).

Orbene, nella vicenda in esame il C.T.U. nominato ha proceduto rilevando che **“...analizzando il contratto di mutuo oggetto di verifica, le cui**

condizioni economiche sono riportate nel paragrafo che precede, **ha rilevato che nulla viene detto in merito al regime di capitalizzazione da applicare nella determinazione degli interessi** in e in merito al tipo di piano di ammortamento; **il contratto non contiene nemmeno le modalità di calcolo delle rate indicate nel mutuo**. Dall'analisi è emerso solo che la prima rata pattuita corrisponde ad una rata determinata secondo il regime di capitalizzazione composto al tasso iniziale del 3,554%...". Dunque l'ausiliaria nominata ha constatato che **"Nel caso specifico il contratto non indica il regime di capitalizzazione applicato, le condizioni economiche presenti nel contratto (Capitale dato a prestito, tasso di interesse, periodo di tempo della restituzione) da sole non sono sufficienti a determinare l'interesse corrispettivo, esse, infatti, rappresentano solo dati che, a seconda del regime finanziario pattuito, devono essere utilizzati nelle relative formule matematiche.**

Per comprendere le motivazioni che sono alla base di quanto appena detto, è necessario evidenziare che la mancata indicazione del regime finanziario comporta l'indeterminatezza circa l'ammontare degli interessi corrispettivi da corrispondere.

Di seguito si spiega cosa accade se ad un piano di ammortamento alla francese applichiamo il regime di capitalizzazione composta piuttosto che quello semplice. Il piano di ammortamento alla francese si caratterizza per la rata costante, quest'ultima può essere determinata applicando formule di matematica finanziaria differenti a seconda del regime finanziario scelto, il quale può contemplare la capitalizzazione semplice o la capitalizzazione composta. **I due differenti regimi finanziari, a parità di condizioni di partenza (capitale, TAN e numero di rate), portano a risultati completamente differenti.**

**Un'operazione si svolge in regime di capitalizzazione composta quando l'interesse è disponibile alla scadenza di ciascuna rata;**

tuttavia, tale metodologia comporta la corresponsione già dal primo periodo di un interesse che incorpora anche interessi non ancora esigibili perché non giunti a scadenza (si tratta, cioè, di interessi che sono in corso di maturazione).

**Diversamente un'operazione si svolge in regime di capitalizzazione semplice quando l'interesse è disponibile solamente alla fine del periodo di impiego.**

*Nel regime di capitalizzazione semplice le quote interessi di ciascuna rata vengono ugualmente calcolate sul capitale residuo risultante alla precedente scadenza, ma "tecnicamente" vengono rese disponibili al termine del piano di ammortamento; tuttavia, al fine di effettuare il loro versamento contestualmente al pagamento della rata, (di cui ne costituiscono una parte), viene calcolato il loro valore attuale, in capitalizzazione semplice, per il tempo intercorrente tra l'epoca di pagamento e il tempo finale (tempo nel quale tali quote interesse non attualizzate si sarebbero comunque dovute pagare)."*

In base a tale analisi il C.T.U. ha quindi concluso che **"Da quanto appena detto si deduce che, se nel contratto di finanziamento non vengono indicati sia il tipo di piano di ammortamento sia il regime di capitalizzazione adottato, di fatto il mutuatario non viene messo nelle condizioni di poter determinare l'ammontare degli interessi da versare al mutuante, in quanto la tipologia di piano non contempla un'univoca metodologia applicativa nella determinazione della rata da pagare.**

*In particolare, il regime di capitalizzazione composta determina il pagamento di maggiori interessi rispetto a quello semplice."*

Inoltre, che il mutuo stipulato tra le parti secondo la modalità di ammortamento "alla francese" possa, in base alle condizioni economiche in concreto pattuite (capitale mutuato, saggio degli interessi debitori ultralegali, numero di rate ecc.) essere sviluppato secondo il regime

finanziario “semplice” piuttosto che “composto” e viceversa, di desume dalla circostanza che l’ausiliaria nominata ha provveduto ad elaborare due possibili piani di ammortamento in base a tali condizioni economiche, uno con il regime finanziario “composto” (corrispondente a quello effettivamente applicato), maggiormente oneroso per il cliente-mutuatario in ordine all’ammontare di interessi passivi da corrispondere complessivamente (nel caso di specie € 51.029,29), ed un altro con regime finanziario “semplice”, in cui il totale degli interessi che la parte mutuataria è tenuta a restituire è più basso (*i.e.*: € 32.125,93), con una differenza di **€ 18.903,16**.

Da tanto risulta, dunque, che nella vicenda in esame il regime finanziario “composto” di calcolo degli interessi è stato effettivamente applicato dalla Banca mutuante, nonostante esso non fosse stato indicato per iscritto nel contratto, pur costituendo esso evidentemente un “*altro prezzo*” ai sensi dell’articolo 117, co. 4, T.U.B., atteso che come si evince dai calcoli elaborati dal C.T.U., esso comporta una differenza sensibile in termine di maggiori interessi corrispettivi che la parte mutuataria è tenuta a versare rispetto allo stesso mutuo pattuito in regime di capitalizzazione “semplice”.

Appare altresì chiaro che la mancata indicazione del regime finanziario di calcolo degli interessi passivi – “composto” piuttosto che “semplice” – finisca per incidere in termini negativi sul bagaglio informativo di cui il cliente-mutuatario - quale contraente debole, tanto sul piano economico, tanto su quello delle informazioni di cui dev’essere in possesso per concludere in modo realmente consapevole il contratto bancario ed assumere le relative obbligazioni, specialmente in termini di ricadute economiche - deve essere in possesso, per comprendere la reale portata degli impegni che va a sottoscrivere. Vale a dire che, in termini di trasparenza, è indispensabile rendere edotto il cliente anche della modalità con cui gli interessi passivi (nella specie corrispettivi) vengono ad essere calcolati sul piano finanziario, atteso che se è vero che ciò che rileva per il cliente-mutuatario è, in via di

estrema sintesi, quanto esso andrà complessivamente a restituire a fronte del capitale mutuato, e cioè il monte del capitale e quello totale degli interessi, nonché il numero e l'ammontare delle rate, è altrettanto vero che ciò risulta rispettoso della trasparenza bancaria solo e soltanto nella misura in cui i numeri in cui si traduce l'impegno economico assunto in termini di ammontare delle singole rate da restituire e di quanto trasfuso nel piano di ammortamento, corrispondano effettivamente alle condizioni contrattuali esplicitate in contratto. Laddove, di contro, ciò non avvenga, perché uno stesso contratto può essere concluso, a parità di condizioni economiche pattuite, con lo sviluppo del piano di rimborso con due differenti modalità di calcolo degli interessi (composta o semplice), che conducono a risultati differenti per il cliente, in termini di maggiore o minore ammontare di interessi da restituire e, dunque, di maggiore o minore onerosità, resta comunque consentito alle parti concludere contratti con regime finanziario "composto" degli interessi, ma è necessario che tale regime di calcolo venga espressamente pattuito per iscritto nel regolamento contrattuale; di talché, in quel caso, nessuna doglianza potrà essere sollevata dal cliente rispetto alle diverse possibili elaborazioni e sviluppi delle condizioni economiche convenute.

Sicché, atteso che come chiarito anche dalle Sezioni Unite Civili con sentenza n. 15130/2024 ove sia in concreto riscontrata l'applicazione del regime finanziario "composto" di calcolo degli interessi debitori (e ciò anche nel caso di mutui "a tasso variabile" – Cass. Civ., Sez. I, n. 7382/2025), come nella fattispecie in esame, esso integra un vero e proprio "*prezzo*", la cui mancata indicazione comporta la nullità parziale del contratto bancario di mutuo ai sensi dell'articolo 117, co. 4, T.U.B., con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento al tasso sostitutivo "B.O.T.". di cui all'art. 117, co. 7, T.U.B. anche nei mutui "a tasso variabile" (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 26532/2025), va accolta l'ipotesi di ricalcolo del C.T.U. che ha

rielaborato il piano di ammortamento sostituendo il tasso ultralegale pattuito per iscritto con quello “B.O.T.” in regime di capitalizzazione semplice, non potendosi evidentemente, per un elementare principio di non contraddizione, da un lato ritenere che la mancata indicazione del regime finanziario “composto” degli interessi costituisca causa di invalidità negoziale (sia pure parziale) e, dall’altro lato, utilizzare proprio tale regime di calcolo, non indicato, così riconoscendo, così riconoscendogli efficacia giuridica.

Rideterminando il piano di ammortamento al tasso “B.O.T.”. il C.T.U. ha accertato che alla data del 04/10/2021 di deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo del presente giudizio, il debito di *Parte\_1* e *Parte\_2* era pari ad € 3.249,63, in luogo di quello maggiore dovuto in base al piano di ammortamento (€ 29.672,71).

**2.4.** - Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che la domanda attorea è fondata e va accolta e, per l’effetto, va accertata e dichiarata la nullità parziale ai sensi dell’articolo 117, comma 7, T.U.B. contratto di mutuo fondiario Rep. n. 37218, Racc. n. 17118 per atto del Notaio Dott. *Per\_3*

*[...]* stipulato in data 22/7/2005 ed il piano di ammortamento va rideterminato con sostituzione del tasso debitore ultralegale pattuito tra le parti con quello “B.O.T.” secondo quanto elaborato dal C.T.U. ed il saldo va rideterminato alla data del 01/12/2021 in complessivi € 3.249,63 a debito di *Parte\_1* e *Parte\_2* in luogo di € 29.672,71 come richiesti dalla Banca (**cfr. all. 5 del ricorso**).

**2.5.** - L’accoglimento della domanda attorea nei termini di cui sopra determina l’assorbimento delle ulteriori domande risarcitorie formulate in via soltanto subordinata da parte attrice.

**3.** - Quanto alla domanda degli attori di accertarsi e dichiararsi l’illegittimità della decadenza dal beneficio del termine loro comunicata dalla *CP\_1* convenuta in data 17/5/2021 (**cfr. all. 5 del ricorso**), essa è

infondata e non può trovare accoglimento.

Invero, l'articolo 10) del "Capitolato di patti e condizioni formanti parte integrante del contratto di mutuo" (**cf. all. 1 del ricorso**), approvato specificamente per iscritto dai sigg.ri *Pt\_1* e *Pt\_2* anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341, co. 2, c.c. (come si evince dall'art. 9 del contratto di mutuo, rubricato "Approvazione espressa delle clausole onerose") rubricato "Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto per inadempimento", prevede al primo comma che **"Il Mutuatario" espressamente riconosce ed accetta che, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata scaduta per il rimborso del capitale, o per il pagamento degli interessi, anche di preammortamento, la "Banca" avrà la facoltà di ritenere il "Mutuatario" stesso decaduto dal beneficio del termine ai sensi dell'articolo 1186 cod. civ., ovvero avrà diritto di risolvere ipso iure ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. il contratto: in entrambi i casi senza necessità di costituzione in mora né di domanda giudiziale"**.

Ragion per cui, essendo incontestato tra le parti che al momento della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine gli attori non avevano corrisposto alcuni importi dovuti a titolo di capitale e di interessi, ne consegue che legittimamente la Banca li ha dichiarati decaduti dal beneficio del termine ai sensi dell'articolo 10), comma 1, del Capitolato del mutuo, non essendo la decadenza ancorata al presupposto dell'entità della debitoria maturata, ma "sic et simpliciter" del mancato pagamento, da parte dei mutuatari, anche di una sola rata.

#### **SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE**

**4.** - Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, pertanto, stante l'accoglimento della domanda attorea principale, **sono poste a carico della** [...]

*Controparte\_1*

e, considerate la natura, il valore (€

26.423,08, pari alla differenza tra la somma richiesta dalla **CP\_1** agli attori e quella dovuta in base al ricalcolo elaborato dal C.T.U., in base al criterio del “*decisum*” – cfr. Cass. Civ., n. 8449/2023) e la complessità delle questioni (media), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), in complessivi € 5.077,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 919,00 per la fase di studio; € 777,00 per la fase introduttiva; € 1.680,00 per la fase istruttoria/trattazione, consistita in una C.T.U. ed integrazione; € 1.701,00 per la fase decisionale), nonché € 221,00 per attività di mediazione (per la sola fase di attivazione, in base ai parametri del D.M. n. 55/2014 come modificato con D.M. n. 147/2022), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore degli Avvocati **[REDACTED]** e **[REDACTED]**, dichiaratisi anticipatari.

**5.** - Per le medesime ragioni anche le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico della **[...]**

*Controparte\_1*

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:

- 1)** Accoglie la domanda attorea nei termini di cui in parte motiva e, per l'effetto, accerta e dichiara la nullità del contratto mutuo Rep. n. 37218, Racc. n. 17118 per atto del Notaio Dott. **Persona\_3** stipulato in data 22/7/2005 e ridetermina il piano di ammortamento con sostituzione del tasso debitore ultralegale pattuito con quello “B.O.T.” secondo quanto elaborato dal C.T.U. e ridetermina alla data del 01/12/2021 il saldo del mutuo in complessivi € 3.249,63 a debito di **Parte\_1** e **Parte\_2** in luogo di € 29.672,71;
- 2)** Rigetta la domanda attorea di accertamento della illegittimità della decadenza dal beneficio del termine;

**3)** Condanna la *Controparte\_1* alla refusione, in favore di *Parte\_1* e *Parte\_2*, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 5.298,00 per compensi professionali (comprensivi dell'attività stragiudiziale di mediazione), rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore degli Avvocati [REDACTED] e [REDACTED], dichiaratisi anticipatari;

**4)** Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico della [...] *Controparte\_1*

Così deciso in Salerno **il 23/1/2026**

Il Giudice  
*Dott. Mattia Caputo*

